



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-270 del 03/10/2023

FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE

Il Presidente pone in discussione la proposta di Giunta n. 44 del 12 ottobre 2022;

Su proposta dell' Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco: Pietro Piciocchi, e dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica: Matteo Campora;

Premesso che:

Farmacie Genovesi s.r.l. (in seguito anche solo "*Farmacie*" o "*la Società*") è una società *in-house* dell'Ente, che ne detiene la totalità del capitale sociale. Svolge, fra le altre, attività di dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

il bilancio al 31/12/2022 di Farmacie presenta un utile pari a 181.222,00 euro, proseguendo il *trend* di risultati positivi che ha caratterizzato anche gli esercizi precedenti. Il piano industriale 2023/2025 contenuto nella R.P.A. 2023/2025 (approvata con DCC n. 76/2022) evidenzia una crescita del valore della produzione e dell'utile nel triennio considerato;

la Società ha un capitale sociale di 10.000, euro, pari al minimo legale previsto per il suo tipo societario dall'art. 2463, co. 4 c.c.;

con la DCC n. 3/2021, l'Ente ha conferito a patrimonio netto a Farmacie una porzione dell'immobile di proprietà comunale sito in via San Giorgio n. 1, terzo piano, parte dell'edificio E/1363 – UI 16 - partita IND/401, per un valore di euro 286.000, determinato con una perizia asseverata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c.;

con nota del 24/10/2022 (Allegato n.1, parte integrante del presente provvedimento), l'Amministratore Unico di Farmacie ha chiesto all'Ente di conferire in conto aumento di capitale sociale alla Società la porzione residua dell'immobile di cui sopra, costituita da n. 4 locali, censita al NCEU di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. GEA, ZC 1A, foglio 84, mappale 28, sub. 5, Cat. A/10, rendita catastale euro 1.264,03 (raffigurata nella planimetria allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante come Allegato n. 2), rimasta di proprietà comunale all'esito del conferimento disposto con la citata DCC n. 3/2021. L'Amministratore Unico ha inoltre rappresentato all'Ente che la Società non dispone al momento delle risorse per acquistare l'immobile in oggetto, evidenziando che il conferimento la doterebbe di un capitale adeguato nel rapporto con i terzi, nonché dei mezzi per accedere al mercato creditizio;

Documento Firmato Digitalmente

a supporto della sua richiesta, nella nota di cui sopra l'Amministratore Unico rappresenta che:

- (i) il conferimento proposto consentirebbe di reperire ulteriori spazi per completare il progetto della c.d. "farmacia on-line" previsto nella R.P.A. 2022/2024 già approvata dal Consiglio Comunale;
- (ii) i locali da conferire permetterebbero alla Società di internalizzare il magazzino del parafarmaco, con un conseguente risparmio sui costi dell'*outsourcing* del relativo servizio;
- (iii) la disponibilità dei locali in oggetto consentirebbe alla Società di allestire un archivio adatto alle proprie esigenze e di reperire gli spazi necessari per operare come grossista, nel quadro di un progetto di ampliamento del perimetro delle attività sociali;

con nota n. prot. 0392010 del 4/9/2023 (Allegato n. 3 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante), Farmacie ha inoltre presentato richiesta all'Ente di modificare il proprio statuto come da schema allegato al presente provvedimento come parte integrante (Allegato n. 5). In sintesi, le principali modifiche proposte consistono: (i) nell'inserimento, all'interno dell'oggetto sociale, della possibilità di svolgere attività di *e-commerce*, grossista, telediagnosi e telemedicina in genere (art. 5); (ii) in una diversa disciplina dello svolgimento con modalità telematiche dell'assemblea dei soci (art. 13). Nella medesima nota, l'Amministratore Unico di Farmacie espone che le modifiche proposte sono funzionali ad aggiornare il testo dello statuto e a renderlo coerente con il prospettato aumento del capitale sociale.

Considerato che:

Farmacie non ricade nella fattispecie di cui all'art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 175/2016, non avendo registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi e non avendo utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite;

la società svolge attività riconducibili nel perimetro dell'art. 4 del T.U.S.P. Risulta inoltre conforme ai requisiti previsti dall'art. 20 del medesimo decreto per il mantenimento della partecipazione, come rilevato da ultimo con la DCC n. 77/2022, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente 2022;

Rilevato che l'art. 2465, co. 1 c.c. richiede, ai fini del conferimento di beni in natura in favore di una s.r.l., la predisposizione di una relazione giurata di stima da parte di un revisore legale. A tale riguardo, gli orientamenti del Notariato riconoscono al soggetto che conferisce il bene valutato la facoltà di fare propria la relazione predisposta dal revisore legale, ove quest'ultimo sia stato nominato da altri (per esempio dalla società beneficiaria del conferimento);

Dato atto che:

l'art. 6 dello statuto di Farmacie prevede la possibilità di incrementare il capitale sociale attraverso conferimenti in natura;

con la sopra citata nota del 4/9/2023 (Allegato n. 3), la Società ha trasmesso all'Ente la relazione giurata di stima dell'immobile in oggetto, elaborata su suo incarico da un revisore legale ai sensi dell'art. 2465 c.c. (Allegato n. 4, parte integrante del presente provvedimento). Il perito ha determinato in euro 235.000 il valore del cespite di cui si chiede il conferimento;

con la medesima nota, Farmacie ha altresì rappresentato l'intenzione di attuare un ulteriore aumento di capitale per l'importo di euro 5.000, da realizzarsi attingendo dalle riserve disponibili della Società;

Preso atto che con la sopra citata nota del 4/9/2023, l'Amministratore Unico ha rappresentato all'Ente che, il conferimento in oggetto consentirebbe a Farmacie (i) di conseguire un migliore equilibrio finanziario, ren-

dendo il rapporto tra capitale sociale e fatturato più bilanciato; (ii) di poter accedere al mercato creditizio con una maggiore solidità;

Rilevato che:

le motivazioni addotte dall'Amministratore Unico nelle note sopra riportate a supporto della richiesta di conferimento risultano coerenti con il Piano Industriale contenuto nella R.P.A. 2023/2025 (approvata con la DCC n. 76/2022), che indica, in particolare, la realizzazione della farmacia *on-line* come una delle due principali linee di crescita dei ricavi;

in base ai valori riportati nella relazione giurata di stima di cui sopra, il conferimento permetterà un miglioramento degli indicatori di solidità patrimoniale della società; in particolare: (i) dell'indice di indipendenza finanziaria, che aumenterà dal 19% indicato nel bilancio al 31/12/2022 al 23% (calcolato prendendo come riferimento i valori indicati nell'ultimo bilancio, incrementati dell'importo del bene da conferire risultante dalla perizia allegata), raggiungendo un valore che esprime un rapporto tra capitale proprio e di terzi più equilibrato; (ii) dell'indice di copertura delle immobilizzazioni, che crescerà dall'82% indicato nel bilancio al 31/12/2022 all' 83% (calcolato prendendo come riferimento i valori indicati nell'ultimo bilancio, incrementati dell'importo del bene da conferire risultante dalla perizia allegata). Tale indice mostra che le attività immobilizzate risultano finanziate non solo dalle fonti durevoli della Società, ma anche da passività a breve termine. Il conferimento permette quindi di consolidare il percorso di incremento degli indici di cui sopra avviato a partire dal 2019 dalla Società, aumentando la sua dotazione patrimoniale per renderla più solida e migliorarne anche la bancabilità, ma non produce una sovracapitalizzazione;

l'incremento del capitale sociale a complessivi 250.000 euro (di cui 235.000 euro relativi al conferimento immobiliare in oggetto, 5.000 euro provenienti da risorse proprie della Società, 10.000 consistenti nel capitale attuale) si riflette nel corrispondente aumento del valore della quota totalitaria detenuta dall'Ente in qualità di socio unico;

il bene oggetto del conferimento è destinato a una società *in-house* soggetta al controllo analogo del Comune, in qualità di socio unico, e che, in ragione della sua peculiare natura, costituisce una "*articolazione della Pubblica Amministrazione da cui promana*" (così Cassazione Civile SS.UU., ordinanza n. 3869/2023);

qualsivoglia onere legato al trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto a Farmacie - per esempio le spese notarili e quelle fiscali - sarà posto a carico della società medesima;

le modifiche proposte in ordine all'oggetto sociale sono coerenti con l'ampliamento dello spettro di attività della società e i progetti di differenziazione delle entrate previsti nella R.P.A. 2023/2025 licenziata dal Consiglio Comunale. L'allargamento dell'ambito di operatività è funzionale a rendere la società sempre più efficiente e ad aumentare la sua capacità di rendere servizi alla cittadinanza. L'introduzione della possibilità di svolgere i lavori assembleari anche senza la contestuale presenza fisica di tutti i partecipanti nel medesimo luogo risponde a una prassi già invalsa presso le altre società. Per comodità di lettura, il testo a fronte allegato al presente provvedimento come parte integrante (Allegato n. 6) riproduce puntualmente tutte le modifiche introdotte nello statuto;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di:

conferire in conto aumento di capitale sociale a Farmacie Genovesi la porzione del piano terzo (n. 4 locali) dell'immobile sito in Genova, Via S. Giorgio n. 1, censita al NCEU di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. GEA, ZC 1A, foglio 84, mappale 28, sub. 5, Cat. A/10, rendita catastale euro 1.264,03, evidenziata nel-

la planimetria allegata (Allegato n. 2) al valore di euro 235.000 determinato dalla perizia giurata di stima redatta da un revisore ai sensi dell'art. 2465 c.c. (Allegato n. 4);

dare mandato al Sindaco o persona da questi delegata a partecipare all'assemblea straordinaria di Farmacie Genovesi, all'uopo convocata, per esprimere voto favorevole all'aumento di capitale sociale derivante dal conferimento di cui al punto precedente e all'ulteriore aumento di capitale sociale effettuato con risorse proprie della Società, nonché ad approvare gli atti necessari e conseguenti all'aumento di capitale sociale;

dare atto che a seguito del conferimento di cui sopra, nonché dell'ulteriore aumento di capitale da realizzarsi con risorse proprie della Società, il valore della quota totalitaria del capitale sociale di Farmacie Genovesi detenuta dall'Ente sarà pari a complessivi 250.000 euro;

stabilire che tutti gli oneri connessi alla stipula dell'atto di conferimento, nonché gli eventuali ulteriori oneri anche fiscali conseguenti, siano a carico della Società;

approvare lo schema di statuto sociale di Farmacie allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato n. 5), dando mandato al Sindaco o a un suo delegato ad approvare nell'assemblea straordinaria a tal fine convocata il nuovo statuto, autorizzandolo fin d'ora ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che dovessero rendersi necessarie;

dare mandato, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Demanio e Patrimonio, alla Direzione di Area Pianificazione e Controlli e al *management* di Farmacie Genovesi a compiere gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;

demandare alla Società Farmacie Genovesi le comunicazioni di cui all'art. 8, co. 2 della l. n. 362/1991 e ss.mm.ii. relative alle variazioni di statuto, la presentazione all'Ufficio Vigilanza Sanitaria del Comune di Genova dell'istanza per la variazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività farmaceutica, con riferimento alle nuove attività previste dalle modifiche statutarie apportate, nonché ogni altra eventuale autorizzazione e/o comunicazione prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che:

le modifiche statutarie introdotte con il presente provvedimento lasciano inalterati i presupposti, già valutati dall'Autorità competente, per il riconoscimento alla Società della qualifica di *in-house*;

l'aumento di capitale in oggetto, sia nella parte a titolo oneroso sia in quella realizzata attingendo alle riserve disponibili della società, non comporta per l'Ente l'acquisizione *ex novo* della qualità di socio. In particolare, l'aumento di capitale da parte dell'Ente pubblico già socio non costituisce "*acquisto tout court di una nuova partecipazione da parte della Pubblica Amministrazione*", bensì realizza un "*incremento di quella già posseduta, mediante sottoscrizione della quota di capitale offerta*" (Corte dei Conti Toscana, deliberazione n. 196/2022/QMIG). L'operazione in oggetto non è pertanto riconducibile entro il perimetro dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, che, come chiarito dalla Corte dei conti, non trova applicazione in caso di "*sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*" (così Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 19/SSRRCO/QMIG/2022);

Visti:

l'art. 2465 c.c.;

l'art. 8, co. 2 della l. n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

l'art. 9, co. 1 del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, approvato con DCC n. 2/2020, che prevede la possibilità di conferire beni immobili a società a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune in misura almeno al 51% del capitale sociale;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Lorenzo Canali, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, attestanti anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, primo comma del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni precedentemente rappresentate, da intendersi qui integralmente richiamate,

La Giunta

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. di conferire in conto aumento di capitale sociale a Farmacie Genovesi la porzione del piano terzo (n. 4 locali) dell'immobile sito in Genova, Via S. Giorgio n. 1, censita al NCEU di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. GEA, ZC 1A, foglio 84, mappale 28, sub. 5, Cat. A/10, rendita catastale euro 1.264,03, evidenziata nella planimetria allegata (Allegato n. 2) al valore di euro 235.000 determinato dalla perizia giurata di stima redatta da un revisore ai sensi dell'art. 2465 c.c. (Allegato n. 4);
2. di dare mandato al Sindaco o persona da questi delegata a partecipare all'assemblea straordinaria di Farmacie Genovesi, all'uopo convocata, per esprimere voto favorevole all'aumento di capitale sociale derivante dal conferimento di cui al punto precedente e all'ulteriore aumento di capitale sociale effettuato con risorse proprie della Società, nonché ad approvare gli atti necessari e conseguenti all'aumento di capitale sociale;
3. di dare atto che a seguito del conferimento di cui al punto n. 1, nonché dell'ulteriore aumento di capitale da realizzarsi con risorse proprie della Società, il valore della quota totalitaria del capitale sociale di Farmacie Genovesi detenuta dall'Ente sarà pari a complessivi 250.000 euro;
4. di stabilire che tutti gli oneri connessi alla stipula dell'atto di conferimento, nonché gli eventuali ulteriori oneri anche fiscali conseguenti, siano a carico della Società;
5. di approvare lo schema di statuto sociale di Farmacie allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato n. 5), dando mandato al Sindaco o a un suo delegato ad approvare nell'assemblea straordinaria a tal fine convocata il nuovo statuto, autorizzandolo fin d'ora ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali e/o di adeguamento normativo che dovessero rendersi necessarie;

6. di dare mandato, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Demanio e Patrimonio, alla Direzione di Area Pianificazione e Controlli e al *management* di Farmacie Genovesi a compiere gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;
7. demandare alla Società Farmacie Genovesi le comunicazioni di cui all'art. 8, co. 2 della l. n. 362/1991 e ss.mm.ii. relative alle variazioni di statuto, la presentazione all'Ufficio Vigilanza Sanitaria del Comune di Genova dell'istanza per la variazione dell'autorizzazione all'esercizio di attività farmaceutica, con riferimento alle nuove attività previste dalle modifiche statutarie apportate, nonché ogni altra eventuale autorizzazione e/o comunicazione prevista dalla normativa vigente;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023

OGGETTO: FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

All. 1 - Nota 24.10.2022 - OSCURATA

All. 2 - Planimetria catastale locali Via S. Giorgio (1)

All. 3 - Nota 04 settembre 2023 - OSCURATA

All. 4 - Relazione giurata di stima - OSCURATA

All. 5 - Schema di Statuto di Farmacie Genovesi

All. 6 - Statuto testo a fronte

Il Dirigente
[Dott.ssa Nadia Magnani]

Genova, 24 ottobre 2022

Spett.le
Comune di Genova

c. att.
Direttore Pianificazione Strategica
e Governance Societaria

A mezzo e-mail: [REDACTED]

c. att.
Direttore Valorizzazione Patrimonio
e Demanio Marittimo

A mezzo e-mail: [REDACTED]

Oggetto: Richiesta conferimento restanti quattro locali dell'immobile sito in Genova, Via San Giorgio, n.1, terzo piano.

Spett.le Amministrazione,
in merito all'oggetto, ed ai colloqui intercorsi, con la presente, in qualità di Amministratore Unico della Farmacie Genovesi S.r.l., con la presente sono a richiedere formalmente il conferimento di n. 4 stanze site nell'immobile di Genova, Via San Giorgio, n. 1, terzo piano, attuale sede legale della ridetta Società, e rimaste in proprietà del Comune di Genova a seguito del precedente conferimento della restante parte del predetto immobile, stanze meglio identificate in giallo nella piantina allegata alla presente (All. A).

Le ragioni della presente richiesta riposano sulla necessità della nostra Società di entrare in possesso anche dei predetti quattro locali per le seguenti necessità:

1) i locali in parola permetterebbero di reperire nuovi spazi per portare a compimento il progetto della c.d. farmacia *on-line*, già contemplato nella RPA 2022/2024 a cui si rimanda per comodità espositiva;



farmacie
comunali
genovesi

2) i locali in parola permetterebbero l'internalizzazione del magazzino per il parafarmaco attualmente in *outsourcing* alla società Difar: tale progetto di internalizzazione consentirebbe un maggiore risparmio di costi per la Farmacie Genovesi S.r.l.;

3) i locali in parola permetterebbero di avere un archivio adatto alle esigenze della nostra Società;

4) la nostra Società sta attentamente valutando di operare sul mercato in qualità di grossista e, pertanto, i locali in parola permetterebbero di reperire gli ulteriori spazi necessari alla realizzazione di tale progetto.

Nel restare in attesa di un cortese riscontro in merito, e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ringrazio ed invio i miei migliori saluti.

L'Amministratore Unico

Avv. Prof. [REDACTED]

(Documento firmato digitalmente)

**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Genova**

Dichiarazione protocollo n. GE0005194 del 17/01/2023

Comune di **Genova - Genova**

Via San Giorgio

civ. 1

Identificativi Catastali:

Sezione: **GEA**

Foglio: **84**

Particella: **28**

Subalterno: **5**

Compilata da:

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. **Genova**

N. [REDACTED]


Planimetria

Scheda n. **1**

Scala 1: **200**

**UFFICIO
PIANTA PIANO TERZO**

DISTACCO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 01/09/2023 - Comune di GENOVA (D969Q) - < Sez. urbana GEA - Foglio 84 - Particella 97 - Subalterno 43 > - Uiu graffiata VIA SAN GIORGIO n. 1 Piano 3

Ultima planimetria in atti

Genova, 04 settembre 2023

Spett.le
Comune di Genova

c. att.
Direttore Pianificazione Strategica
e Governance Societaria
Dott.ssa [REDACTED]
A mezzo e-mail: [REDACTED]

c. att.
Direttore Valorizzazione Patrimonio
e Demanio Marittimo
Dott. [REDACTED]
A mezzo e-mail: [REDACTED]

Oggetto: Richiesta conferimento restanti quattro locali dell'immobile sito in Genova, Via San Giorgio, n.1, terzo piano, aumento del capitale sociale e nuovo Statuto.

Spett.le Amministrazione,
in merito all'oggetto con la presente, in qualità di Amministratore Unico della Farmacie Genovesi S.r.l., con la presente sono a richiedere formalmente il conferimento di n. 4 stanze site nell'immobile di Genova, Via San Giorgio, n. 1, terzo piano, attuale sede legale della ridetta Società, e rimaste in proprietà del Comune di Genova a seguito del precedente conferimento della restante parte del predetto immobile, stanze meglio identificate in giallo nella piantina allegata alla presente (All. A).

Le ragioni della presente richiesta riposano sulla necessità della nostra Società di entrare in possesso anche dei predetti quattro locali per le seguenti necessità:

1) i locali in parola permetterebbero di reperire nuovi spazi per portare a compimento il progetto della c.d. farmacia on-line, già contemplato nella RPA 2022/2024 a cui si rimanda per comodità espositiva;

Farmacie Genovesi S.r.l

Società controllata al 100% dal Comune di Genova
Via San Giorgio, 1 - 16128 Genova
tel. 010/2362790
mail. farm@farmaciecomunali.genova.it

R.E.A. 396571
Reg. imp. GE, C.F. e P.I. 01266300993
Capitale sociale: 10.000,00 euro
www.farmaciecomunali.genova.it

- 2) i locali in parola permetterebbero l'internalizzazione del magazzino per il parafarmaco attualmente in *outsourcing* alla società Difar: tale progetto di internalizzazione consentirebbe un maggiore risparmio di costi per la Farmacie Genovesi S.r.l.;
- 3) i locali in parola permetterebbero di avere un archivio adatto alle esigenze della nostra Società;
- 4) la nostra Società sta attentamente valutando di operare sul mercato in qualità di grossista e, pertanto, i locali in parola permetterebbero di reperire gli ulteriori spazi necessari alla realizzazione di tale progetto.

Si evidenzia come allo stato non sia possibile per la nostra Società l'eventuale acquisto delle predette stanze con risorse proprie.

Peraltro il ridetto conferimento consentirebbe alla nostra Società di imputare il valore dello stesso, pari a €. 235.000 (giusta la perizia giurata del Dott. [REDACTED] che si allega), ad incremento del Patrimonio Netto della Società, con successiva destinazione ad aumento del capitale sociale che, al momento, è di soli €. 10.000, quindi troppo esiguo e squilibrato rispetto al fatturato medio pari a circa €. 8/9.000.000 annui, di tal ch  l'acquisizione delle predette stanze consentirebbe alla nostra Società di creare un giusto equilibrio finanziario e, soprattutto, un capitale sociale adeguato nei rapporti con i terzi (istituti finanziari, creditori, ecc.) nonch  mezzi propri per poter accedere al mercato creditizio.

In merito a tale aumento di capitale sociale si sottolinea che lo stesso ammonterebbe a complessivi €. 250.000, cos  costituito: €. 10.000 gi  in essere quale capitale sociale attuale, €. 235.000 derivanti dal valore delle quattro stanze di cui si chiede il conferimento, €. 5.000 da riserve proprie disponibili.

Infine, la nostra Società necessita altres  di procedere con la modifica del proprio Statuto per attualizzarlo e renderlo altres  coerente con il descritto aumento del capitale sociale: fra le novit  pi  salienti introdotte sono state inserite, oltre all'importo del nuovo capitale sociale pari ad €. 250.000, anche la possibilit  dello svolgimento dell'attivit  di e-commerce, di grossista, telediagnosi e telemedicina in genere, nonch  di svolgere le Assemblee anche mediante mezzi di comunicazione audio e video a distanza; allo scopo si allega anche la bozza del nuovo Statuto.

Nel restare in attesa di un cortese riscontro in merito, e a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ringrazio ed invio i miei migliori saluti.

L'Amministratore Unico
Avv. Prof. [REDACTED]
(Documento firmato digitalmente)

[REDACTED]

DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

[REDACTED]

16121 GENOVA

[REDACTED]

e-mail [REDACTED]

pec [REDACTED]



**RELAZIONE GIURATA DI STIMA
EX ART. 2465 C. C.
PER CONFERIMENTO DI IMMOBILE
NEL PATRIMONIO NETTO
DELLA SOCIETA'
"FARMACIE GENOVESI S.R.L."
DA DESTINARE SUCCESSIVAMENTE
AD AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

[REDACTED]

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1 L'incarico ricevuto	3
2. NOTIZIE SULLA SOCIETA' CONFERITARIA.....	3
2.1 Informazioni di carattere generale.....	3
2.2 Oggetto sociale.....	5
2.3 Attività svolta.....	6
2.4 Organo amministrativo e di controllo.....	7
2.5 Procuratore Generale.....	7
3. MOTIVAZIONI DELLA SOCIETA' CONFERITARIA PER INTERESSE ALL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO.....	8
4. DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DI CONFERIMENTO	9
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BENE	10
6. ATTESTAZIONE DEL VALORE.....	14

1. PREMESSA

1.1 L'incarico ricevuto

Il sottoscritto [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] dottore commercialista con studio in Genova, [REDACTED] iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la Circostrizione del Tribunale di Genova al n. 164, Revisore Contabile nominato con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. numero 31 bis del 21 aprile 1995, iscritto nel **Registro dei Revisori Contabili** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero **1327**, in data **17 giugno 2021**,

ha ricevuto

dall'Avv. Prof. [REDACTED] Amministratore Unico della società **FARMACIE GENOVESI S.R.L.**, con sede legale in Genova, **Via San Giorgio 1**, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova **01266300993**, R.E.A. **NUMERO GE - 396571**, in seguito anche la **Società**, indirizzo PEC: farm@pec.farmaciecomunali.genova.it, con lettera 12 giugno 2023 (**All. 1**),

l'incarico

di redigere relazione giurata di stima **ai sensi dell'art. 2465 c.c.**, per la determinazione del valore dell'immobile corrispondente ad una **porzione** del terzo piano dello stabile sito in Genova, **Via San Giorgio numero 1**, per una superficie complessiva di **mq. 176**, di **civica proprietà**, finalizzata al conferimento dello stesso da parte del **Comune di Genova**, quale **unico socio** della medesima, da destinare in seguito ad aumento del Capitale Sociale della **Società**.

Ciò sulla base degli accordi intercorsi tra la **Società** ed il Comune di Genova in previsione dell'assunzione da parte del **Consiglio Comunale dal Comune di Genova** della **delibera** che sarà appositamente assunta prima della stipula del rogito notarile che avrà per oggetto l'Assemblea Straordinaria della Società per le relative delibere.

Il sottoscritto, assunte le necessarie informazioni ed espletati i richiesti accertamenti e sopralluoghi, illustra di seguito il contenuto e i criteri di valutazione adottati e applicati al caso in esame.

2. NOTIZIE SULLA SOCIETA' CONFERITARIA

2.1 Informazioni di carattere generale

Prima di entrare nel merito della valutazione del cespite di cui trattasi, appare utile fornire alcune notizie ed informazioni di carattere generale riguardanti la società conferitaria.

Dalla visura estratta dallo scrivente relatore dal Registro Imprese di Genova in data **13/06/2023 (All. 2)** e dalle verifiche effettuate, risulta che, con "**atto unilaterale di costituzione di Società per Azioni**

ai sensi dell'art. 115 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 numero 267" a rogito Notaio [REDACTED] di Genova in data 21 dicembre 2001, Repertorio numero 48637, con unico socio rappresentato dalla "Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana - A.M.I.U." di Genova, anche A.M.I.U. Genova S.p.A., è stata costituita la società FARMACIE GENOVESI S.P.A., con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra 48, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese di Genova in data 2 gennaio 2002, avente un capitale sociale di euro 235.619,00 diviso in numero 235.619 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna, interamente liberate.

Con atto sottoscritto in data 25 maggio 2011, A.M.I.U. Genova S.p.A., ha restituito al Comune di Genova, tutte le numero 235.619 azioni detenute nella FARMACIE GENOVESI S.P.A., pari al 100% dell'intero capitale di detta società, del valore nominale di euro 235.619,00 per il valore effettivo risultante dall'ultimo bilancio approvato da A.M.I.U. Genova S.p.A. di euro 496.499,00. Per effetto della suddetta cessione, le numero 235.619 azioni sono state detenute dal Comune di Genova.

In data 14 giugno 2013, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di FARMACIE GENOVESI S.P.A., ha deliberato ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, la trasformazione della società dalla forma di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata, deliberando altresì:

- di adottare la nuova denominazione sociale FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- di fissare la sede della società in Genova, confermando l'indirizzo in Via Gabriele D'Annunzio 27, variato nel frattempo rispetto al precedente;
- di fissare il capitale sociale in euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato ed assunto dal socio unico, Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi 9, codice fiscale: 00856930102, il quale esercita altresì l'attività di direzione e coordinamento della società di cui all'art. 2497 bis del codice civile;
- di adottare il nuovo testo di statuto sociale, allegato alla lettera A del verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 2013;
- di adottare, ai sensi degli artt. 16 e 23 del nuovo statuto sociale, fino a diversa delibera dell'Assemblea, sia la forma di amministrazione dell'Amministratore Unico - durata in carica per tre anni - sia la forma di controllo del Sindaco Unico.

La durata della società è prevista fino al 31 dicembre 2100.

2.2 Oggetto sociale

L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere A), D) ed E) di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a **Farmacie Genovesi S.r.l.**, quale sua società "IN HOUSE":

- A) Assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 dicembre 1978 N. 833 (e relativa Convenzione), nonché in conformità alle Leggi Nazionali e Regionali successive per il settore;
- B) la produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia, articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere;
- C) la fornitura di prodotti farmaceutici alle istituzioni, ad uffici comunali ed alle aziende amministrate o partecipate dal Comune;
- D) l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;
- E) la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;
- F) le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso;
- G) la fornitura di prodotti farmaceutici a paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- H) la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla A.S.L.

Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso, la società potrà:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii.;
- esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii.;



- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in Pubblici Registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria, ed operativa, di sub – locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'Organo Amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

Nella sopra citata delibera assunta dal Consiglio Comunale di Genova in data 12 gennaio 2021 si precisa che la società *ha come oggetto sociale la gestione dell'attività di dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, insieme alla realizzazione di servizi e iniziative volti a promuovere la tutela della salute e del benessere quale diritto dell'individuo e interesse della collettività.*

2.3 Attività svolta

Dalla visura del Registro Imprese sopra citata, risulta che l'attività prevalente svolta dalla società è quella di "farmacia" corrispondente al **codice Ateco 47.73.1**, che consiste nella ***produzione e vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia, articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere.*** Detta attività viene svolta presso le **unità locali** di seguito indicate, ubicate nel Comune di Genova tutte **all'insegna "Farmacia Comunale"** e tutte **aperte** alla stessa data del **13/02/2002**:

N. GE/1: Via Cravasco 22;

N. GE/2: Via Antonio Burlando 90 R.;

N. GE/3: Via Quinto 30G R.;

N. GE/4: Via San Bartolomeo del Fossato 209 R.;

N. GE/7: Via Vasco de Gama 19 R.;

N. GE/8: Via Isonzo 48 R.;

N. GE/10: Via Luigi Gherzi 50;

N. GE/11: Via San Giovanni Battista 42 R.

In data **09/07/2021**, è stata aperta l'ulteriore farmacia, unità locale **N. GE/15**, in Piazzale Traghetti Iqbal Masih **13/N**, presso il Terminal Traghetti di Genova.

La società dispone anche delle **seguenti unità locali** utilizzate in parte, come **deposito** e, in parte, come **deposito/laboratorio**, di prodotti per farmacia:

N. GE/12: Via Brenta 50 R., aperta in data **16/01/2002**;

N. GE/13: Via Vasco De Gama 29 R., aperta in data **16/01/2002**;

N. GE/14: Via Maiorana 3/A, aperta in data **01/05/2016**.

2.4 Organo amministrativo e di controllo

La Società è amministrata da un **Amministratore Unico**, in persona dell'**Avv.** [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED] nominato per la prima volta con atto in data **24 ottobre 2019**, iscritto al Registro Imprese in data **19 novembre 2019**, durata in carica **3 anni**, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o dello statuto, siano riservati all'assemblea.

Con atto di nomina in data **24/10/2022**, iscritto al Registro Imprese in data **25/10/2022**, l'**Avv.** [REDACTED] è stato riconfermato alla carica di **Amministratore Unico** per la durata di ulteriori **3 anni**.

La Società ha adottato quale **forma di controllo** quella del **Sindaco Unico**, in persona del **Dr.** [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale: [REDACTED] Revisore Contabile nominato con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. numero 31 bis del 21/4/1995, iscritto **Registro** nel **Registro dei Revisori Contabili** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al **numero 33484**, nominato per la prima volta con atto della società in data **21 giugno 2018**, iscritto al Registro Imprese in data **17 settembre 2018**, durata in carica prevista fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Con atto di nomina in data **14/07/2021**, iscritto al Registro Imprese in pari data, il **Dr.** [REDACTED] è stato riconfermato alla carica di **Sindaco Unico** fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

2.5 Procuratore generale

Con atto pubblico a rogito Notaio [REDACTED] di Genova in data **08/04/2021**, Rep. N. 54497, Racc. N. 22014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova in data 13/04/2021 al N. 13494,

iscritto al Registro Imprese in data **13/04/2021**, è stato nominato **Procuratore generale** della **Società** a tempo indeterminato, il Dr. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] al quale è stato conferito ogni e più ampio ed opportuno potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, le cui competenze specifiche sono dettagliatamente indicate nella visura ordinaria del Registro Imprese allegata alla presente, cui si rinvia.

3. Motivazioni della società conferitaria per interesse all'operazione di conferimento

Quanto sopra premesso, anche se in questo caso la valutazione si limita soltanto ad un bene in natura per il suo conferimento a patrimonio finalizzato al successivo aumento del capitale sociale della **Società**, lo scrivente esperto estimatore ha cercato di individuare le motivazioni che hanno indotto la medesima a procedere a tale tipologia di operazione, nonché le finalità da perseguire.

Dai colloqui intercorsi con l'Amministratore Unico della **Società**, è emerso che, **le principali motivazioni** per cui la **Società** ha manifestato interesse all'acquisizione della suddetta porzione immobiliare, rappresentate da quattro stanze, sono contenute nella **nota 24/10/2022 (All. 3)** firmata digitalmente, con la quale l'Amministratore Unico della **Società** ha richiesto formalmente il conferimento della suddetta porzione immobiliare rimasta di proprietà del Comune di Genova dopo il conferimento della restante parte dell'immobile stesso, per le **necessità** di seguito riportate:

1) i locali in parola permetterebbero:

- ✓ *di reperire nuovi spazi per portare a compimento il progetto della c.d. farmacia on-line, già contemplato nella RPA 2022/2024 a cui si rimanda per comodità espositiva;*
- ✓ *l'internalizzazione del magazzino per il parafarmaco attualmente in outsourcing alla società Difar: tale progetto di internalizzazione consentirebbe un maggiore risparmio di costi per la Farmacie Genovesi S.r.l.;*
- ✓ *di avere un archivio adatto alle esigenze della Società;*
- ✓ *di reperire gli ulteriori spazi necessari alla Società per la realizzazione del progetto, in corso di valutazione, di operare sul mercato in qualità di grossista.*

Allo stesso tempo, ha precisato allo scrivente che il conferimento del bene di cui trattasi, è finalizzato ad incrementare il Patrimonio Netto della **Società**, con successiva destinazione ad aumento del capitale sociale della stessa.

4. DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DI CONFERIMENTO

Prima di affrontare nel dettaglio la valutazione della porzione immobiliare di cui trattasi, lo scrivente estimatore ritiene doveroso segnalare che in precedenza, con **verbale di asseverazione** a rogito Notaio [REDACTED] di Genova, Rep. N. 54936, in data **16/12/2021**, ha **asseverato** con giuramento la **perizia di stima** per la determinazione del valore della **porzione dell'immobile sito in Genova, Via San Giorgio 1**, terzo piano, di proprietà del Comune di Genova, corrispondente alla **parte adiacente** quella oggetto della presente relazione di stima in seguito al frazionamento, al fine del conferimento nel patrimonio netto della **Società**.

L'oggetto del conferimento è rappresentato, come sopra detto, dalla **porzione residua dell'intero terzo piano dello stabile sito in Genova, Via San Giorgio civico numero 1**, per una superficie di **mq. 176**, del quale si allega la planimetria in scala 1:200 (**All. 4**) redatta dal Geom. [REDACTED] *di cui infra*, evidenziata dal tratteggio di colore rosso.

Il trasferimento del titolo di proprietà dell'immobile, può avvenire mediante "**conferimento in natura a patrimonio**", strumento con il quale il bene apportato diventa quota del patrimonio netto della **Società**, che sarà oggetto di iscrizione in apposita riserva secondo i principi contabili, per essere successivamente destinata ad aumento del capitale della **Società**, previa apposita delibera assembleare.

In seguito al frazionamento eseguito nel 2021 dal tecnico incaricato dalla **Società**, risulta che la suddetta unità immobiliare è **censita al NCEU di Genova** con i seguenti dati catastali: **Sez. GEA, ZC 1A, foglio 84, mappale 28, sub. 5, Cat. A/10, rendita catastale euro 1.264,03**. I suddetti dati catastali, dei quali si allega **visura storica per immobile** del 09/04/2023 (**All. 5**) sono stati estratti dalla perizia di stima redatta dal Geom. [REDACTED] di Genova in data **3 marzo 2023**, *di cui infra*, nella quale, in seguito all'ispezione dallo stesso effettuata presso l'immobile e dal raffronto dello stato dei luoghi con le risultanze delle planimetrie catastali in atti del Catasto Fabbricati di Genova, è altresì evidenziato che:

- si è rilevata la **conformità** dello stato dei luoghi con i documenti catastali;
- come risulta dalla nota del Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo n. 5850 del 28/09/2015, **l'immobile** come catastalmente sopra identificato **non presenta i requisiti di interesse previsti dal D. Lgs. n. 42/2004**;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

geoxia
Antrate

00022680 0000602 W1EUS001
00158867 22/06/2023 14:17:19
4578-00088 6DAF4D1E2F88C638
IDENTIFICATIVO 01220522401592

0 1 22 052240 159 2



- sulla scorta della documentazione tecnica e cartografica acquisita presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Genova, risulta che **l'immobile di cui trattasi**, compresi quelli contigui facenti parte dell'intero consistente complesso immobiliare, ai sensi dei P.U.C. vigente, riferimento foglio PUC 38 in scala 1:5.000, è situato **nell'Ambito di conservazione del centro storico urbano AC-CS**;
- l'immobile risulta essere in **ottimo stato di conservazione** vista la recente ristrutturazione;
- l'unità immobiliare in oggetto, è **adibita ad uffici** avendo i requisiti minimi previsti dalle vigenti normative in materia di igiene edilizia.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BENE

Per la valutazione della porzione immobiliare oggetto di conferimento lo scrivente si è avvalso, come sopra detto, della perizia tecnica redatta dal Geom. [REDACTED] iscritto all'**Albo Provinciale Geometri** e Geometri Laureati di Genova, al n. **2767** ed inserito nell'elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Genova, il quale è stato incaricato dalla **Società**, "*di redigere una perizia di stima per la determinazione del più probabile valore in regime di libero mercato, riferito alla data odierna*".

In data **3 marzo 2023**, il tecnico provvedeva a definire il più probabile valore di mercato della porzione immobiliare, in base al **valore a metro quadrato** ottenuto mediante l'adozione di una **procedura di tipo sintetico - comparativo** come prevista dagli standard internazionali di valutazione ("I.V.S." - "Market Comparison Approach" o "Sales Comparison Approach"), **definita comparazione sistematica**, che adotta come parametro la **superficie "commerciale"**, dell'unità immobiliare a cui applicare il valore unitario da determinarsi dal confronto debitamente ponderato, con i prezzi di mercato acquisiti tramite le necessarie ricerche effettuate nell'ambito del medesimo "segmento di mercato", in base alle reali condizioni dell'immobile considerato, a tutti gli elementi intrinseci ed estrinseci che, in qualche misura, influiscono sul valore, nonché sulla personale esperienza dell'estimatore ed altresì considerati i parametri medi orientativi desunti dai rapporti immobiliari provenienti dalle maggiori fonti di ricerca accreditate del settore ("**Osservatorio del Mercato Immobiliare**" edito dalla "Agenzia delle Entrate - e "**Borsino Immobiliare**") alcune più puntuali rispetto ad altre caratterizzate da una maggiore genericità ma tutte necessariamente da elaborare e ricondurre all'ambito specifico oggetto di valutazione.

La stima del tecnico è stata formulata in considerazione del mercato locale nel momento storico in cui si sono svolte le operazioni peritali, per immobili simili, tenuto conto delle caratteristiche

intrinseche ed estrinseche dell'immobile oltre che dello stato di conservazione con il criterio del confronto in riferimento ad immobili con simili caratteristiche per tipologia, posizione, i cui valori sono stati attinti dalla pubblicistica di settore e da informazioni direttamente attinte in zona.

Il perito ha provveduto dapprima a individuare il prezzo medio al mq. (valore zonale di riferimento) e, successivamente, alla determinazione del coefficiente da applicare al suddetto valore zonale tenuto conto dei parametri valutativi sopra indicati.

A tal fine:

1. il valore zonale medio di riferimento è stato individuato dalla media aritmetica tra:

- **valore minimo derivante dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare**" edito dalla "Agenzia delle Entrate, riferito al **primo semestre 2022**;
- **valore medio derivante dal Borsino Immobiliare** riferito al **primo semestre 2022**;

tenuto conto dei parametri relativi alla ubicazione e allo stato di conservazione.

Alla luce delle considerazioni formulate, il tecnico ha espresso per la porzione immobiliare sita in Genova, Via San Giorgio n. 1, piano terzo, catastalmente identificato al foglio 84, particella 28, sub 5, un valore di mercato pari ad **euro 228.800,00**, corrispondente alla valutazione di **euro 1.300/mq.** applicato sulla **superficie netta** della stessa di **mq. 176**, desunto dal valore medio matematico indicato al punto 1 del presente paragrafo, pari ad **euro 1.340,00/mq.**, **arrotondato prudenzialmente ad euro 1.300,00 /mq.**

Tuttavia, lo scrivente, considerando valido il criterio adottato dal tecnico estimatore sopra citato, ritenendo pertanto di utilizzare le stesse fonti di informazioni per le quotazioni immobiliari, ha preso come riferimento i valori previsti sia **dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)** che dal **Borsino Immobiliare** riferiti al **secondo semestre 2022**, ponendoli a confronto, dai quali sono stati rilevati i seguenti prezzi:

A.) "Osservatorio del Mercato Immobiliare" (II semestre 2022)

Ministero dell'Economia e delle Finanze



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2022 - Semestre 2

Provincia: GENOVA

Comune: GENOVA

Fascia/zona: Centrale/MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO)

Codice di zona: B06

Microzona catastale n.: 50

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Terziaria

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Uffici	NORMALE	1350	2500	L	5,4	10,7	L

B.) "Borsino Immobiliare" (II semestre 2022)

EFFETTUATA DA

[REDACTED]
Tecnico valutatore per Altro motivo
[REDACTED]

GENOVA

VIA SAN GIORGIO, 1, 16128 GENOVA GE, ITALIA

Zona MOLO SARZANO TS.M P.ZZA SARZANO V.DEL MOLO P.ZZA CAVOUR V.S.LORENZO

DATI IMMOBILE

Uffici di 187 Mq Commerciali

Condizioni immobile	Ottimo stato	
Piano	3 Piano	
Attico	No	
Ascensore	Con ascensore	
Mq coperti	187	
Mq scoperti	0	
Cantina	-	
Soffitta	- Box auto	-
Posto auto coperto	- Posto auto scoperto	-

VALUTAZIONE STATISTICA RISULTANTE

Euro 205.514,00 Valore minimo	Euro 258.754,00 Valore medio	Euro 311.993,00 Valore massimo
--	---	---

Il **valore minimo** desunto dall'OMI, corrisponde alla quotazione riportata per il primo semestre, pari ad euro 1.350,00/mq., mentre il valore del **prezzo medio** desunto dal Borsino Immobiliare corrisponde ad euro 1.383,00/mq.



Tenuto conto che la presente relazione di stima ha comunque una specifica funzione di tutela nei confronti dei terzi, il sottoscritto, considerato che il valore medio a mq. arrotondato determinato dal Geom. [REDACTED] tenga già conto di eventuali elementi soggettivi e aleatori tipici del processo valutativo, fondato su riferimenti concreti tali da renderlo tecnicamente accettabile, ritiene comunque di dover applicare alla valutazione della porzione immobiliare di cui trattasi, l'importo risultante dalla media matematica dei valori sopra indicati, riferiti al II semestre 2022, pari all'importo di euro 1.366,00/mq., arrotondato prudenzialmente ad euro 1.350,00/mq.

Pertanto, l'unità immobiliare oggetto di conferimento, viene complessivamente valorizzata dal sottoscritto in euro 237.600,00, arrotondato, sempre in via prudenziale, ad euro 235.000,00.

Il sottoscritto trattiene agli atti in copia la perizia di stima redatta dal Geom. [REDACTED] e gli altri documenti analizzati ai fini della presente.

5. ATTESTAZIONE DEL VALORE


Ai sensi dell'art. 2465 c.c., tenuto conto che la società **Farmacie Genovesi S.r.l.** provvederà, per le motivazioni indicate al precedente punto 3, a un aumento di capitale sociale pari al valore di stima dei beni conferiti dal Comune di Genova, quale unico socio della Società, quantificato in euro 235.000,00, si attesta che il sopraddetto valore di conferimento non è inferiore a quello attribuito ai beni stessi ai fini dell'aumento del capitale sociale che la Società ha in programma di realizzare.

Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai principi della tecnica professionale.

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

Genova, 21 giugno 2023

Il Perito Stimatore

[REDACTED]


Allegati:

1. lettera di conferimento incarico in data 12 giugno 2023;
2. visura ordinaria della Società rilasciata dal Registro Imprese in data 13 giugno 2023;
3. nota del 24/10/2022, dell'Amministratore Unico della Società firmata digitalmente;
4. planimetria immobile in scala 1:200 ratta dal Geom. [REDACTED];
5. visura catastale storica immobile.

VERBALE DI GIURAMENTO DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

Reg. Cronologico n° 8914/23

Addì 23 GIU. 2023 davanti al sottoscritto Direttore amministrativo / Funzionario è comparso

il Dr. [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED]

identificato a mezzo di Carta Identità Elettronica N.: [REDACTED] rilasciata dal Ministero

dell'Interno il 12.07.2021, Il quale chiede di asseverare una perizia.

Il, previa ammonizione sulla responsabilità penale

(art. 483 c.p.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il/la componente al giuramento, che egli

presta ripetendo la formula "GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI

AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA'"

Del che viene redatto il presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSULENTE

(Dr. [REDACTED])



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Schema di Statuto di Farmacie Genovesi s.r.l.

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE– DURATA – OGGETTO SOCIALE:

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata “FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata”.

Articolo 2 – Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La Società nei modi di legge ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 3 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con decisione assunta dai soci nelle forme di cui al presente statuto.

È facoltà di ciascun socio, entro un anno dall'acquisizione dello status, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività

L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società “in house”:

a) assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore;

b) la produzione e la vendita di specialità mediche anche veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia, articoli sanitari per l'infanzia nonché di dispositivi e presidi medico chirurgici e articoli parafarmaceutici in genere;

b.1) il commercio al dettaglio e all'ingrosso (grossista) dei prodotti di cui sopra anche mediante utilizzodi mezzi speciali di vendita quali il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza e, in genere, la vendita a distanza mediante qualunque sistema di comunicazione;

c) la fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrare o partecipate dal Comune;

d) l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;

- e) la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;
- f) le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina, e telesoccorso;
- g) la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- h) la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL;
- i) l'effettuazione di test di auto-diagnosi, telediagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme di carattere sociosanitario complementari alle attività sopra elencate.

Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:

* assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

* esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

* stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;

* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) ad i). La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a

condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

Articolo 6 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge.

Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, codice civile.

Articolo 7 – Partecipazione maggioritaria

Il Comune di Genova deve essere titolare e detenere una partecipazione non inferiore a quella costituente la maggioranza del capitale sociale.

La società è “in house” e può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa un controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.

Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di “FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata” non potranno detenere quote, ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società controllata.

Articolo 8 – Quote - Libro dei soci - Prelazione per i soci – Titoli di debito

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall'Amministratore unico o dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto dell'Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall'art. 2466 del codice civile.

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, che abbiano ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che l'Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci

mediante comunicazione all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del codice civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, del codice civile unicamente da investitori professionali.

Articolo 9 – Recesso

Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e delle quote per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il socio ha diritto alla liquidazione della quota ed il suo valore sarà determinato ex art. 2473 codice civile.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci – Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, codice civile.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, codice civile, nonché i provvedimenti di cui all'art. 2482-bis codice civile in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha competenza altresì:

* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni

comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;

* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

* sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti;

* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;

* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;

L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.

Articolo 11 – Avviso di convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 – Intervento e voto

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti,
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Nel caso in cui durante l'assemblea per motivi tecnici fosse sospeso il collegamento con un socio, la riunione sarà dichiarata "sospesa" dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra

l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Articolo 14 – Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età ovvero da altro intervenuto che l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Articolo 15 – Costituzione e Deliberazioni

Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Amministrazione della società

L'Organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- compilare i regolamenti interni;
- deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;
- nominare ove opportuno il Direttore Generale ed approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 17 – Nomina, Revoca e sostituzione degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata, se nominati, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto degli articoli 2479 e seguenti del codice civile nonché del presente Statuto.

Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 18 – Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente.

Il Consiglio può nominare un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.

Non si potrà avere più di un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, che deve però essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Può essere eventualmente nominato un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e, se nominati al Sindaco unico o al Collegio Sindacale circa il loro operato con scadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.

Può, altresì, nominare mandatarî per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- * l'assunzione di finanziamenti;
- * la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- * l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle cariche sociali;
- * la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavori e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);
- * l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 20 – Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 21 – Compensi e rimborsi spese

Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso. Non possono essere corrisposti "gettoni di presenza", premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Sindaco unico o del Collegio sindacale.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 22 – Rappresentanza della Società

All'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 18, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Organo di Controllo

I soci nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

Il/I Sindaco/i sono rieleggibili. All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e devono essere scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco o il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 25 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Sindaco unico o al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Articolo 26 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 codice civile e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento

Articolo 27 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 – Controversie

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.

L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.

Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.

Articolo 29 - Relazione previsionale aziendale – controlli

La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Genova ed in particolare al

Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro i termini previsti dal Regolamento di cui al comma precedente, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;

f) il piano annuale degli acquisti.

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione

Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 33 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Statuto di Farmacie Genovesi s.r.l. Testo in vigore dal 4 agosto 2017	Statuto di Farmacie Genovesi s.r.l. Testo modificato
<p>Articolo 1 – Denominazione È costituita una società a responsabilità limitata denominata “FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata”.</p>	<p>TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE– DURATA – OGGETTO SOCIALE: (INVARIATO)</p>
<p>Articolo 2 – Sede Sociale La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. La Società nei modi di legge ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Articolo 3 – Domicilio dei soci Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Articolo 4 – Durata La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con decisione assunta dai soci nelle forme di cui al presente statuto. È facoltà di ciascun socio, entro un anno dall’acquisizione dello status, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività L’oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all’art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società “in house”: a) assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore; b) la produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere;</p>	<p>Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività L’oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all’art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società “in house”: a) assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore; b) la produzione e la vendita di specialità mediche anche veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia, articoli sanitari per l'infanzia nonché di dispositivi e presidi medico chirurgici e articoli parafarmaceutici in genere; b.1) il commercio al dettaglio e all’ingrosso (grossista) dei prodotti di cui sopra anche</p>

<p>c) la fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrative o partecipate dal Comune;</p> <p>d) l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;</p> <p>e) la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;</p> <p>f) le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso;</p> <p>g) la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;</p> <p>h) la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL.</p> <p>Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> * assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.; * esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.; * stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali; * compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e 	<p>mediante utilizzo di mezzi speciali di vendita quali il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza e, in genere, la vendita a distanza mediante qualunque sistema di comunicazione;</p> <p>c) la fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrative o partecipate dal Comune;</p> <p>d) l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;</p> <p>e) la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;</p> <p>f) le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina, e telesoccorso;</p> <p>g) la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;</p> <p>h) la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL;</p> <p>i) l'effettuazione di test di auto-diagnosi, telediagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme di carattere socio-sanitario complementari alle attività sopra elencate.</p> <p>Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> * assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.; * esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.; * stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali; * compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e
---	---

<p>reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.</p> <p>L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.</p> <p>Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.</p> <p>Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) ad h). La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;</p> <p>* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.</p> <p>L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.</p> <p>Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.</p> <p>Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19.</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) ad i).</p> <p>La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>TITOLO II: CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA</p> <p>Articolo 6 – Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, codice civile.</p>	<p>TITOLO II: CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA</p> <p>Articolo 6 – Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge.</p> <p>Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, codice civile.</p>
<p>Articolo 7 – Partecipazione maggioritaria</p> <p>Il Comune di Genova deve essere titolare e detenere una partecipazione non inferiore a quella costituente la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>La società è "in house" e può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa un controllo analogo o da</p>	<p>(INVARIATO)</p>

<p>ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.</p> <p>Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di “FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata” non potranno detenere quote, ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di influenza determinante sulla società controllata.</p>	
<p>Articolo 8 – Quote - Libro dei soci - Prelazione per i soci – Titoli di debito</p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all’Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p> <p>I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall’Amministratore unico o dal Consiglio d’Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia, salvo il diritto dell’Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall’art. 2466 del codice civile.</p> <p>La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell’Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.</p> <p>In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, che abbiano ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, che l’Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.</p> <p>Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>Fatto salvo quanto stabilito dall’art.7 del presente statuto, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all’Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il</p>	<p>Articolo 8 – Quote - Libro dei soci - Prelazione per i soci – Titoli di debito</p> <p>La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all’Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p> <p>I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall’Amministratore unico o dal Consiglio d’Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d’Italia, salvo il diritto dell’Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall’art. 2466 del codice civile.</p> <p>La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell’Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.</p> <p>In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, che abbiano ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, che l’Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.</p> <p>Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>Fatto salvo quanto stabilito dall’art.7 del presente statuto, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all’Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il</p>

<p>nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.</p> <p>I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del codice civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.</p> <p>La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, unicamente da investitori professionali.</p>	<p>nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.</p> <p>I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.</p> <p>Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.</p> <p>Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del codice civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.</p> <p>La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2,</p>
--	---

	<p>del codice civile unicamente da investitori professionali.</p>
<p>Articolo 9 – Recesso Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e delle quote per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il socio ha diritto alla liquidazione della quota ed il suo valore sarà determinato ex art. 2473 codice civile.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>TITOLO III: ASSEMBLEA Articolo 10 – Decisioni dei soci – Assemblea degli soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2. Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci</p>	<p>TITOLO III: ASSEMBLEA Articolo 10 – Decisioni dei soci – Assemblea dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, codice civile. Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci</p>

<p>proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.</p> <p>I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.</p> <p>L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2,</p> <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, nonché i provvedimenti di cui all'art.2482-bis in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea ha competenza altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società; * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; * sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti; * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci fatti salvi i 	<p>proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.</p> <p>I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.</p> <p>L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2,</p> <p>Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, codice civile, nonché i provvedimenti di cui all'art.2482-bis codice civile in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea ha competenza altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società; * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato; * sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti; * nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci fatti salvi i
--	---

<p>limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;</p> <p>* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;</p> <p>L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.</p>	<p>limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;</p> <p>* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;</p> <p>L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.</p>
<p>Articolo 11 – Avviso di convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci e/o revisori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>	<p>Articolo 11 – Avviso di convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci e/o revisori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.</p>
<p>Articolo 12 – Convocazione</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>	<p>(INVARIATO)</p>
<p>Articolo 13 – Intervento e voto</p>	<p>Articolo 13 – Intervento e voto</p>

<p>e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;</p> <p>f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; <p>g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;</p> <p>h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;</p> <p>i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.</p>	<p>e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;</p> <p>f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; <p>g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;</p> <p>h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;</p> <p>i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.</p>
<p>Articolo 14 – Presidenza e Segreteria</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età ovvero da altro intervenuto che l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario</p>	<p>(INVARIATO)</p>

<p>Articolo 15 – Costituzione e Deliberazioni</p> <p>Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.</p>	(INVARIATO)
<p>TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE</p> <p>Articolo 16 – Amministrazione della società</p> <p>L'Organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.</p> <p>La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.</p> <p>Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redigere bilanci consuntivi e preventivi; 	(INVARIATO)

<ul style="list-style-type: none"> - compilare i regolamenti interni; - deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale; - deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti; - nominare ove opportuno il Direttore Generale ed approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti. 	
<p>Articolo 17 – Nomina, Revoca e sostituzione degli Amministratori</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata, se nominati, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio.</p> <p>L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto degli articoli 2479 e seguenti del codice civile nonché del presente Statuto.</p> <p>Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.</p> <p>Non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.</p>	(INVARIATO)
<p>Articolo 18 – Cariche sociali e deleghe di attribuzioni</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente.</p> <p>Il Consiglio può nominare un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.</p> <p>Non si potrà avere più di un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, che deve però essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p>	(INVARIATO)

<p>La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</p> <p>Può essere eventualmente nominato un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.</p> <p>Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e, se nominati al Sindaco unico o al Collegio Sindacale circa il loro operato con scadenza trimestrale.</p> <p>Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.</p> <p>Può, altresì, nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p> <p>Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">* i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;* la politica generale degli investimenti e dei prezzi;* le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;* l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;* l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;* l'assunzione di finanziamenti;* la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;* l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle cariche sociali;	
---	--

<p>* la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavori e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);</p> <p>* l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.</p>	
<p>Articolo 19 – Convocazione del Consiglio d'Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>Articolo 19 – Convocazione del Consiglio d'Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.</p> <p>In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>
<p>Articolo 20 – Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.</p>	<p>(INVARIATO)</p>

<p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.</p>	
<p>Articolo 21 – Compensi e rimborsi spese Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso. Non possono essere corrisposti “gettoni di presenza”, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Sindaco unico o del Collegio sindacale. Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</p>	(INVARIATO)
<p>TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI Articolo 22 – Rappresentanza della Società All'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri. La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 18, nei limiti delle attribuzioni conferite.</p>	(INVARIATO)
<p>TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 23 – Organo di Controllo I soci nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia. I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.</p>	(INVARIATO)

<p>Il/I Sindaco/i sono rieleggibili. All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.</p> <p>Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e devono essere scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.</p> <p>Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.</p> <p>I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>Il Sindaco o il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.</p>	
<p>Articolo 24 – Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.</p>	(INVARIATO)
<p>TITOLO VII: BILANCIO E UTILI</p> <p>Articolo 25 – Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Sindaco unico o al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.</p>	(INVARIATO)
<p>Articolo 26 - Distribuzione degli utili</p> <p>Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 codice civile e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.</p>	(INVARIATO)
<p>TITOLO VIII: SCIoglIMENTO</p> <p>Articolo 27 – Scioglimento</p>	(INVARIATO)

<p>Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.</p> <p>L'attivo netto residuo è attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.</p>	
<p>TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 28 – Controversie</p> <p>Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.</p> <p>L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.</p> <p>Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.</p> <p>Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.</p>	<p>TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 28 – Controversie</p> <p>Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.</p> <p>L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.</p> <p>Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.</p> <p>Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.</p>
<p>Articolo 29 - Relazione previsionale aziendale – controlli</p> <p>La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Genova ed in particolare al Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.</p> <p>Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro i termini previsti dal Regolamento di cui al</p>	<p>(INVARIATO)</p>

<p>comma precedente, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale contiene:</p> <p>a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;</p> <p>b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;</p> <p>c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);</p> <p>d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;</p> <p>e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;</p> <p>f) il piano annuale degli acquisti.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.</p>	
<p>Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari</p> <p>Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.</p> <p>La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</p>	(INVARIATO)

<p>La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.</p>	
<p>Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta. Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.</p>	(INVARIATO)
<p>Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.</p>	(INVARIATO)
<p>Articolo 33 - Rinvio Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.</p>	(INVARIATO)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI
IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN
GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/10/2023

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Nadia Magnani]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI
IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN
GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE**

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

11/10/2023

Il Dirigente Responsabile
[Ing. Giacomo Chirico]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 185 0 0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI
Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023

OGGETTO: FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2023	Acquisizione di partecipazioni € 235.000,00	79400 Crono 2023/1184 Crono 2023/723		
2023	Regolarizzazione IVA reverse charge € 51.700,00	6887		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera
PARTECIPAZIONI (*)	CONTROLLATE	AUMENTO DI CAPITALE	606.653.749,90 (*)	606.888.749,90 (*)
IMMOBILI (**)				

(*) di cui il valore della sola partecipazione in Farmacie Genovesi (tratto dal Rendiconto 2022 dell'Ente, dove la partecipazione medesima è valutata a Patrimonio Netto Societario al 31/12/2021) è di € 782.449,00; l'aumento di capitale a pagamento è pari a € 235.000,00, corrispondente al valore di perizia dell'immobile oggetto di conferimento; il valore post delibera della partecipazione è calcolato per somma in € 1.017.449,00.

(**) i dati relativi al tipo inventario al valore ammortizzato verranno redatti solo a fine esercizio.

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 11 /10 /2023

Il Dirigente
(Dott.ssa Nadia Magnani)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI
IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN
GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

11/10/2023

Il Dirigente Responsabile
dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2023-DL-270 DEL 03/10/2023 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO IN CONTO
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELLA PORZIONE DI
IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN
GIORGIO 1. AUMENTO DI CAPITALE E MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE - AUTORIZZAZIONE**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento previo accertamento della cessione della porzione di immobile conferito.

11/10/2023

Il Direttore Servizi Finanziari
dott.ssa Magda Marchese